



Castellaccio, Angelo Aldo (2009) *Alle radici della statualità del Regno di Arborea: la Carta de Logu ed altre manifestazioni di valenza sovrana*. Annali della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Sassari, Vol. 1, p. 247-268.

<http://eprints.uniss.it/6537/>



A.D. MDLXII

LEF

ANNALI DELLA FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA
DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI
I - 2009

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

I - 2009

Direttore responsabile: ALDO MARIA MORACE

Comitato scientifico: GIULIANA ALTEA, PIERO BARTOLONI, DONATELLA CARBONI, GIUSEPPINA FOIS, MARCO MANOTTA, MARIA LUCIA PIGA, FILIPPO SANI, MARIA MARGHERITA SATTÀ

Comitato di redazione: PIERO BARTOLONI, GIANFRANCO NUVOLE, GIOVANNA MARIA PINTUS, PIER GIORGIO SPANU

Il volume è stato curato da PIER GIORGIO SPANU

Università degli Studi di Sassari
Facoltà di Lettere e Filosofia
Via Zanfarino, 62
07100 SASSARI
Tel. 0039 079 229600 Fax. 0039 079 229603
E-mail ammor@uniss.it

I volumi per cambio devono essere inviati a: Facoltà di Lettere e Filosofia, Presidenza,
Via Zanfarino, 62 – 07100 Sassari

ISBN 88-89061-75-5

VOLUME EDITO IN OCCASIONE
DEL QUARANTENNALE
DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA



(1969 - 2009)

Alle radici della statualità del Regno di Arborea¹: la *Carta de Logu* ed altre manifestazioni di valenza sovrana

Più che analizzare ed approfondire precise norme giuridiche o particolari aspetti della *Carta de Logu de Arborea*², codice statutario sul quale da tempo, e reiteratamente, si sono soffermate, né mancheranno di tornarvi in futuro, le ricerche di numerosi ed

¹ Lo studio dei regni giudicali, originali istituzioni di autogoverno della popolazione sarda concretizzatisi intorno al 900 a seguito della crisi del dominio bizantino sulla Sardegna dovuto alla supremazia musulmana sul mare Mediterraneo, rappresenta da tempo un tema di ricerca sul quale si sono soffermati numerosi medievisti, isolani e non, che a lungo hanno discusso sulla interpretazione della loro configurazione giuridica. Alla lunga querelle credo abbia dato soluzione F.C. CASULA, *La storia di Sardegna*, Sassari, Delfino, 1992 (al quale si rinvia per una completa panoramica delle vicende isolane), p. 30, allorché afferma: «I valori delle vicende isolate mutano radicalmente con la nascita dei “giudicati”, avvenuta in un dato giorno di un anno intorno al 900 d.C. allorché il luogotenente di uno dei quattro vecchi distretti amministrativi bizantini di Caralis (Calari), Turris (Torres o Logudoro), Tharros (Arborea) e Olbia (Gallura) cambiò per primo – subito seguito nell’esempio dagli altri luogotenenti – gli strumenti di governo da subordinati in assoluti e divenne il capo supremo del suo territorio per volere del popolo, con regole che durarono inalterate per oltre mezzo millennio, fino a quando anche l’ultimo “giudicato”, l’Arborea, terminò nel 1420».

² Si tratta dello Statuto che nel Regno di Arborea regolamentava le relazioni tra i cittadini e le istituzioni, di cui si prevedevano figure con compiti, prerogative, diritti e doveri ben precisi. Emanato verosimilmente nella prima metà del secolo XIII come versione scritta delle *Tradizioni*, *Consuetudini* ed *Usanze* fino ad allora tramandatesi per via orale tramite la memoria di persone di qualificata reputazione secondo una prassi che si ritrova più o meno costante nel coevo contesto medievale europeo, rispondeva alle esigenze dei mercanti e dei vari personaggi di provenienza esterna al territorio giudicale di disporre (dietro la pressione economica e politica che esprimevano anche grazie alla copertura politica di cui erano gratificati dalla città di origine), nell’eventualità di liti o contenziosi, di un codice consultabile nella sua veste materiale, all’occorrenza disponibile per tutti, sì da non lasciare adito ad eventuali interpretazioni di parte o comunque lacune nella loro conoscenza. Sostanzialmente, traeva motivazione dalla necessità di codificare le problematiche insite in una nuova dimensione produttiva, quella mercantile, che ormai si accompagnava sinergicamente ad agricoltura e pastorizia nel governo dell’economia del Regno di Arborea. Né vi era escluso il riconoscimento che spettava alla donna, personaggio di grande rilievo in una società culturalmente elevata quale era quella arborense, fortemente influenzata dal diritto

illustri colleghi, ed in particolare quelli di Storia del diritto italiano³, mi sembra opportuno riflettere su alcune domande che questo fondamentale corpo legislativo inevitabilmente pone, per quanto concerne la sua presenza di per sé in un particolare territorio ma anche in relazione ad altri statuti coevi. Al di là della organicità di questo testo, della sua validità territoriale, della sua capacità di racchiudere e sintetizzare le problematiche della società che era chiamata a rispettarlo e su cui si calava in forza della sovrana potestà dell'autorità emittente, al momento mi sembra opportuno soffermarsi sulle diverse motivazioni che presiedono alla sua (ri)edizione, cercando di capirne e giustificarne i tanti perché che ne stanno all'origine, la valenza politica oltre che culturale, ed infine appurare quali fossero le precise finalità che gli estensori si ripromettevano con la sua (ri)edizione. Più che una lettura ragionata e un'indagine critica del contenuto, in definitiva, mi sembra pregiudiziale verificare se la promulgazione della *Carta de Logu* nella prima versione scritta conosciuta⁴, datata alla seconda metà del secolo XIV⁵, sia casuale

di formazione comunale extrainsulare, dove le prolungate lontananze dalla famiglia del coniuge maschile, dovute a motivi di lavoro, riversavano sulla figura femminile una responsabilità di primo piano agli effetti della conduzione della famiglia stessa. Per quanto riguarda le edizioni a stampa, una esaustiva panoramica si legge in T. OLIVARI, *Le edizioni a stampa della Carta de Logu (XIV-XIX sec.)*, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 19 (1994), pp. 159-175.

³ Valga per tutti il Convegno di studi *La Carta de Logu nella storia del diritto italiano*, Cagliari 9-11 dicembre 1993, i cui atti sono sostanzialmente editi, con opportune aggiunte e riferimenti, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma-Bari, Laterza, 2004. Vi è inclusa la riedizione del contributo di T. Olivari ricordato alla nota precedente.

⁴ Mi riferisco all'edizione stampata in Sardegna presso la "Tipografia della Carta de Logu" nel 1480 circa, ipotesi di datazione generalmente accolta dagli studiosi del settore. Il manoscritto originale è purtroppo andato smarrito, ma un incunabolo custodito nella Biblioteca Universitaria di Cagliari col n. 230 (al quale mi riferisco allorchè ne riporto alcuni brani) si può considerare assai simile al testo originario. Di recente (nel 1991) è stato edito in facsimile dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Ufficio dei Beni Librari, a cura di Antonina Scanu. Più analitiche notizie sulla problematica che accompagna i primi incunaboli del testo arborense si leggono in T. OLIVARI, *Le edizioni a stampa della Carta de Logu...*, p. 159 ss.

⁵ Nel proemio della *Carta de Logu* si legge: *Sa Carhta de logu, sa quali cum grandissimo et providimento fudi facta per issa bona memoria de iuighi Margiani padre nostru in qua directu iuighi de arbaree, non essende correcte per ispaciù de seighi annos passados commo per multas varietadis de tempus bissognando de necessitadi Corrigirela et mendari...* ["La Carta de Logu, che fu fatta con grandissimo provvedimento dalla buona memoria dello juyghi (= re) Mariano nostro padre, in quanto diretto iuighi (legittimo sovrano) di Arborea, non essendo stata rettificata da oltre sedici anni, e perciò necessitando di corregerla ed emendarla..."]. La traduzione è mutuata da F.C. CASULA, *La Carta de Logu del Regno di Arborea. Traduzione libera e commento storico*, Sassari, Delfino, 1995, p. 33. Al pari di altri studiosi che prima di lui si sono soffermati sull'individuazione della data di edizione della *Carta de Logu* da parte di Eleonora d'Arborea, Casula ritiene che vada collocata nel 1392, forse nel giorno di Pasqua, a sedici anni di distanza dalla morte del grande giudice Mariano IV (F.C. CASULA, *La Carta*

(nel senso che le autorità che la hanno emanata avrebbero potuto farlo in qualsiasi altro momento, e solo per un caso fortuito sia stata pubblicata nel 1392 invece che, ad esempio, nel 1323⁶ o nel 1347⁷ (date non certo indicate a caso) od in altri anni ancora, oppure se la sua (ri)edizione in questo particolare contesto si debba considerare programmata, voluta, meditata, corrispondendo in questo senso ad un preciso progetto, ad una consapevole e determinata strategia politica di cui rappresenta uno dei passaggi significativi, ma solo uno dei tanti.

Ogni qualvolta un'aggregazione sociale eterogenea si amalgama e compone in una società che ha precisa coscienza di se stessa, dei legami che ne stanno all'origine (comunanza di sangue, lingua, interessi, istituzioni, presenza dominante su un medesimo territorio sentito e vissuto come proprio, affinità religiose, di modelli di vita e comportamento, oltre che attività economiche simili o complementari tra loro) e che la vincolano in una coesione al cui interno figurano distinte gerarchie economico-sociali, divisioni di ruoli, doveri, obblighi, credo infatti che uno degli elementi connettivi di questa società, uno dei momenti in cui più concretamente si manifestano la consapevolezza e l'orgoglio di far parte di una precisa organizzazione sociale, si debba indentificare nel diritto. Come tale si deve intendere un insieme di norme di comportamento pratico da osservarsi e rispettare obbligatoriamente, un complesso di regole di vita vincolanti per tutti a prescindere dalla posizione sociale od economica od anche istituzionale rivestita, alle quali ci si deve attenere proprio in dipendenza del fatto di far parte di questo particolare consorzio sociale.

Ovviamente tali disposizioni possono essere scritte od affidate al ricordo, alla memoria, ed invero, almeno fino alla prima metà del secolo XIII, in Sardegna (ma pure in tante altre parti della Penisola o del continente europeo) si tramandavano per via orale secondo una procedura consolidata nel tempo che non trovava intoppi nella realtà e che

de Logu..., p. 26). Su questa datazione non tutti concordano; ad es., B. FOIS, *Sulla datazione della Carta de Logu*, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 19 (1994), pp. 133-148, dopo aver opportunamente analizzato criticamente la problematica relativa alle varie edizioni che della *Carta de Logu* sono state fatte, afferma (p. 141) che «Il problema della datazione della Carta de Logu, cioè dell'anno in cui fu promulgata da Eleonora, è nato da una serie di ipotesi e di equivoci», concludendo con autorevolezza che la pubblicazione di Eleonora va datata «inevitabilmente fra il 1388 e il 1389. Una data che possiamo considerare attendibile».

⁶ È questo l'anno di avvio della spedizione catalano-aragonesa di conquista del Regno di Sardegna e Corsica, ed in questo frangente il sovrano arborense del tempo, Ugone II, ben avrebbe potuto procedere ad una (ri)edizione della *Carta de Logu de Arborea*, al fine di attestare nei confronti di Giacomo II d'Aragona, sovrano in pectore del Regno di Sardegna e Corsica, la statualità del regno di cui era monarca.

⁷ Dopo il mese di agosto di quest'anno diventa sovrano di Arborea Mariano IV, e nulla vieta di ipotizzare che abbia potuto caratterizzare la sua ascesa al trono con la pubblicazione di una sua edizione della *Carta de Logu de Arborea*.

sostanzialmente veniva accettata dalla società di riferimento senza particolari incertezze o dubbi di alcun genere in relazione al contenuto.

In quanto espressione autentica della cultura giuridica delle società di cui erano espressione, si tramandavano oralmente di generazione in generazione tramite la memoria di personaggi di provata fede e spessore morale, i *Boni homines*⁸, che a differenza di altre regioni in Sardegna erano riconosciuti tali a prescindere dalla posizione sociale ricoperta e dal censo. In questo senso le disposizioni corrispondevano a pieno a quelli che ne erano il contenuto ed il significato originari, identificandosi nel carattere di questa società, nei suoi interessi, nelle sue peculiarità, nelle sue problematiche.

Addentrandoci in uno sguardo di insieme su questi particolari aspetti della normativa vigente nei tempi passati, emerge a prima vista come in questi Codici, opportunamente definiti nelle fonti giudicali *Tradizioni, Consuetudini, Bonos Usus terrae*⁹ in quanto “ricorso al precedente”, “ricordo di come ci si era comportati in precedenza in presenza di una situazione analoga”, di norma una società ad economia pastorale dia particolare rilievo a quei problemi che solitamente con più frequenza si presentano nel mondo dei pastori (furti ed uccisione di bestiame, custodia e conduzione dello stesso in proprio o per conto terzi, contratti di locazione di terreni, sconfinamento in proprietà altrui alla ricerca di nuovi pascoli, ecc.). Allo stesso modo, una società contadina si preoccupa di definire e regolamentare i problemi insiti nella vita delle campagne (diritti di sfruttamento della terra, protezione delle colture da incendi e furti e da danneggiamenti fortuiti o volontari, difesa della proprietà della terra, ecc.)¹⁰. Negli stessi termini, una società che tra le proprie strutture produttive portanti annovera il commercio od i servizi si preoccupa di definire le problematiche attinenti a queste particolari attività economiche (credito, interessi, contratti, validità giuridica degli atti di compra-vendita, società mercantili di varia

⁸ Un interessante studio su questa originale figura giuridica del Medioevo si legge in C. GIARDINA, *I “boni homines” in Italia*, «Rivista di storia del diritto italiano», V (1932), 1-2. Per quanto concerne la Sardegna si cfr. G. OLLA REPETTO, *L'ordinamento costituzionale-amministrativo della Sardegna alla fine del '300*, in AA.VV., *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari, Edizioni 3 T, 1979, pp. 111-174, p. 146 ss.; *I “boni homines” sassaresi ed il loro influsso sul diritto e la società della Sardegna medievale e moderna*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia Società Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna* (atti del convegno di studi: Sassari, 12-14 maggio 1983), a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari, Edes, 1986, pp. 355-364.

⁹ Di questa particolarità del diritto giudicale si ha traccia documentaria in P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae* (in seguito abbreviato CDS), «Historiae Patriae Monumenta», X-XI, Torino 1861-67, sec. XII, docc. XL, CXIX, CXXXV, CXXXVII, CXXXIX.

¹⁰ La legislazione medievale isolana riguardante agricoltura e pastorizia è edita in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. ERA, Sassari, 1938. Un aggiornamento limitatamente a quanto verificatosi in Sassari ed Alghero nei primi decenni della realizzazione del Regno di Sardegna e Corsica si legge in A. CASTELLACCIO, *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Sassari, Gallizzi, 1983.

natura, responsabilità e finalità, attivazione di istituzioni che in terra straniera assolvano al ruolo di rappresentanza e difesa degli interessi e dei diritti dei mercanti di una stessa nazionalità nei confronti delle autorità e della società locali, e via dicendo)¹¹.

Tutte indistintamente, queste società esprimono nelle norme di comportamento di cui si dotano - che siano indipendenti l'una dall'altra o che si presentino nella forma organica di raccolte o codici, poco importa - quanto di cultura giuridica ereditato e tramandato dagli antenati. Sommato a quel che suggerisce l'esperienza o trova motivazione nell'esigenza di adeguarsi ai problemi di volta in volta emergenti nel territorio di pertinenza o nelle relazioni con individui di altre società, e quindi di differente mentalità e concezione giuridica, ne rappresenta, in definitiva, la più significativa espressione culturale. Si può dunque, ed a ragione; affermare che il diritto è lo specchio di una società, che in esso si riflette proprio come lo specchio riverbera l'immagine dell'oggetto o della persona che vi si pone di fronte.

In una (invero, piuttosto problematica) comparazione delle forme di diritto vigenti nell'antichità, non è probabilmente fortuita la circostanza che quanto a modernità di impianto, enunciazione di principi, riconoscimento dei diritti del singolo in relazione a quelli degli altri (in particolare per quanto concerne il diritto di proprietà dei suoli), il diritto romano possa considerarsi preferibile o più adeguato ai tempi,¹² rispetto, ad esempio, al diritto germanico od a quello islamico, proprio perché è il risultato, l'espressione di una cultura che per certi versi è problematico anche solo confrontare con quelle che in passato erano la cultura musulmana o germanica. Al riguardo, è del resto significativo come di tutte queste caratteristiche, di queste differenze concettuali, i Romani fossero ben consapevoli, chiamando *Barbari* le popolazioni che non si riconoscevano nella cultura e/o nella civiltà romana, e quindi tutti coloro che a qualsiasi titolo erano estranei a quel vasto mondo che si identificava nel concetto di *Romània*.

Allo stesso modo, non sembra affatto un caso che il diritto romano risieda, almeno nella cosiddetta cultura occidentale, all'origine delle più evolute espressioni giuridiche attuali, che consistono per l'appunto in elaborazioni costruite sulle fondamenta del

¹¹ Si ha un esempio di tali problematiche nello *Statuto di Castelgenovese* emanato da Galeotto Doria, edito a fine '800 da E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», n.s., III (1899), estratto. Per una panoramica sul codice, sul contenuto, sulle motivazioni che ne presiedono all'origine, sulle polemiche suscitate dal suo rinvenimento a fine secolo XIX, si rinvia ad A. CASTELLACCIO, *Galeotto Doria signore di Castelgenovese in alcune fonti inedite trecentesche*, in AA.VV., *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. MATTONE e A. SODDU, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 285-313.

¹² Ovviamente il concetto va inteso con tutti i limiti insiti nell'ottica di giudizio di noi occidentali e contemporanei, che utilizziamo particolari parametri e/o criteri di valutazione a noi più consoni; in questo senso risultano sostanzialmente di parte, non essendo corredati di una valenza intrinseca, assoluta.

diritto romano; in questo senso, ben lo si può interpretare come un diritto che si prefigura legittimamente come la radice di una pianta che, a seconda delle influenze e dei condizionamenti esterni, ha dato esiti differenti nelle diverse aree geografiche e culturali in cui ha trovato applicazione, ma mantenendo pur sempre una fisionomia comune.

Si può pertanto affermare che nell'ambito della *România* i risultati determinatisi nel Medio Evo dal confronto-scontro tra diritto romano e diritto germanico abbiano il valore, almeno culturalmente, di un rallentamento nella propria dialettica evoluzione in relazione alle esigenze del contesto di riferimento, e dunque, sostanzialmente, di una sorta di passo indietro rispetto al periodo precedente proprio a causa dell'involuzione che li ha caratterizzati; la si ritrova soprattutto nel diritto penale e criminale, ambiti nei quali in effetti il mondo romano aveva meno impegnato le sue risorse culturali ed umane.

Ne discende - poste queste premesse - che nelle regioni che già avevano costituito una parte integrante del mondo romano il diritto conosciuto ed applicato si sia rivelato più o meno valido, avanzato, fecondo, attuale ed in sintonia con la situazione pregressa, a seconda di come in queste stesse aree si è radicata o meno in seguito la presenza dominante di popolazioni o nazioni di origine barbarica, o comunque "altra" da quella romana o romanizzata.

Sotto questo profilo la Sardegna, dopo la fine di un plurisecolare dominio romano e di una sua sostanziale romanizzazione¹³, ha vissuto un limitato e piuttosto superficiale periodo (durato, tra alterne vicende, approssimativamente 80 anni) di dominante sovranità dei Vandali¹⁴; è questo il motivo per cui è risultata solo in minima parte interessata da usi, costumi, consuetudini, tradizioni e normativa giuridica di provenienza culturale germanica, riuscendo a mantenere sostanzialmente inalterate nei propri codici giuridici prerogative, particolarità, caratteristiche, ed in altri termini la stessa essenza, del diritto romano così come lo aveva precedentemente conosciuto e visto applicare.

Nell'attuazione di una politica di restaurazione di quel che un tempo erano stati ed avevano significato mondo e cultura romani, dal 533-34 in poi, ed almeno fin verso la fine del nono secolo (periodo in cui verosimilmente si esaurisce il loro governo effet-

¹³ Tra gli studi più apprezzabili sulla lunga e dominante presenza di Roma in Sardegna, isola che sottrae ai Cartaginesi al termine della prima guerra punica, si ricordano i non recenti ma sempre validi contributi di E. PAIS, *Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano*, Roma, 1923, e C. BELLINI, *La Sardegna e i Sardi nella civiltà del mondo antico*, I-II, Cagliari, 1928-31, cui debbono ora aggiungersi P. MELONI, *La Sardegna romana*, Sassari, Chiarella, 1980, ed il recente AA.VV., *Storia della Sardegna antica*, a cura di A. MASTINO, Nuoro, Il Maestrale, 2005.

¹⁴ Oltre a P. G. SPANU, *L'età vandolica*, edito in AA.VV., *Storia della Sardegna antica...*, pp. 499-509, si vedano A. BOSCOLO, *La Sardegna bizantina e alto-giudiciale*, Sassari, Chiarella, 1978, pp. 11-32; L. PANI ERMINI, *La Sardegna nel periodo vandalico*, in AA.VV., *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. GUIDETTI, Milano, Jaca Book, 1988-89, I, *Dalle origini alla fine dell'Età bizantina*, pp. 297-327.

tivo), l'Isola è stata amministrata e governata dai Bizantini, dopo averla sottratta ai Vandali unitamente ad altre regioni africane nell'intendimento di rifare del Mediterraneo quello che un tempo era stato il *mare nostrum*¹⁵. Se a quanto detto si aggiunge che in Sardegna¹⁶ l'influenza culturale bizantina si è protratta in diversi suoi aspetti molto più a lungo di quanto non sia stata la presenza politico-istituzionale, si ricava un significativo esempio di come il diritto vigente in Sardegna in ambito bizantino, mantenutosi sostanzialmente identico a quello romano¹⁷, si sia caratterizzato come un diritto fondamentalmente all'avanguardia nel contesto del mondo cristiano medioevale occidentale, contraddistinto dalla dominante presenza del mondo germanico¹⁸.

¹⁵ Sull'impero bizantino numerosi sono gli studiosi che hanno appuntato l'attenzione; per tutti si rinvia a G. OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, trad. it., Torino, 1968; A. GUILLOU - F. BURGARELLA, *La civiltà bizantina*, in AA.Vv., *Storia universale dei popoli e delle civiltà*, Torino, 1969-81, VI (1981), *L'impero bizantino e l'islamismo*, a cura di A. PERTUGI, A. BONSANI, A. BOMBAGI, pp. 3-268. La presenza bizantina in Italia è illustrata da V. von FALKENHAUSEN, *I Bizantini in Italia*, in AA.Vv., *I Bizantini in Italia*, Milano, 1982, pp. 3-136. Per quanto concerne la Sardegna il rinvio va fondamentalmente ad A. BOSCOLO, *La Sardegna bizantina e alto-giudicale...*; A. GUILLOU, *La lunga età bizantina: politica ed economia...*; *La diffusione della cultura bizantina*, in AA.Vv., *Storia dei Sardi...*, I, rispettivamente pp. 329-371 e pp. 373-423.

¹⁶ La si rintraccia in certe tradizioni culinarie dell'Oristanese con la merka (muggine bollito in acqua più o meno salata a seconda dell'intervallo di tempo previsto tra la cottura e la data di consumazione prevista, riposto su un'erba particolare, appunto la merka, di uno stagno specifico nei dintorni di Cabras); nelle feste paesane che si svolgono nei pressi del sagrato delle chiese con un misto di sacro e profano tra cerimonie religiose e manifestazioni della vita quotidiana non certo caratterizzate da senso di religiosità quali sono bancarelle di dolciumi, mescita di vini e liquori, ecc.; nella celebrazione della festa della Madonna a metà agosto; nella tradizionale passione dei Sardi per l'allevamento delle api e la produzione del miele, cui facevano ricorso gli eremiti per sostentarsi nei lunghi digiuni; in numerosi toponimi e fitonimi ed istituzioni giudicali. Per quest'ultimo aspetto si rinvia a G. PAULIS, *Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell'influsso greco*, Sassari, L'Asfodelo, 1983.

¹⁷ Nella sua ottica di *restauratio imperii* l'imperatore Giustiniano procede ad una razionalizzazione del diritto romano, accorpandone il complesso legislativo sopravvissuto, che scevra delle contraddizioni e delle confusioni insite in un corpo legislativo le cui origini ascendono a circa mille anni prima, per di più espressione di autorità differenti per finalità e conformazione: sovrani, consoli, senato, imperatori. Si hanno così il *Corpus iuris civilis*, in 12 libri, che, composto dal *Codex*, sostituisce il *Codice Teodosiano* emanato nel 438 da Teodosio; il *Digesto*, enciclopedia giuridica in 50 libri contenente i giudizi dei grandi giuristi dell'Età imperiale: Gaio, Paolo, Ulpiano, Papiniano, Modestino; le *Istituzioni*, manuale di diritto in quattro libri; le *Novelle*, raccolta delle leggi imperiali emanate dopo il 534, ultima redazione del *Codice*.

¹⁸ Se è vero che durante il dominio romano il baricentro del potere si identifica nel mondo mediterraneo, è infatti altrettanto vero che per motivazioni diverse nei secoli del Medioevo il fulcro dell'Europa cattolica ed occidentale si sposta verso nord, verso le aree interne, e dunque alla volta delle regioni germaniche.

A differenza di quanto verificatosi per altre regioni mediterranee, l'avvio ed il consolidamento della supremazia musulmana nel Mediterraneo¹⁹ non incidono sostanzialmente nella storia della Sardegna, anche se risultano tra le cause della pressochè totale emarginazione dell'Isola dalle rotte e dai commerci internazionali di maggior respiro in quanto regione di confine e dunque di insicuro accesso. Si rivelano peraltro vitali per determinare la povertà del mercato isolano, espressione di un'economia agro-pastorale mantenutasi allo stato infantile e di sussistenza ed in quanto tale poco organizzata e priva di capacità di richiamo delle correnti mercantili più consistenti e remunerative, rimasta fundamentalmente autarchica non riuscendo ad attirare gli interessi e le energie delle grandi città marinare peninsulari nonostante la discreta disponibilità di prodotti di prima necessità: sale, talvolta cereali, formaggi, sia pure di cattiva qualità, pelli di animali pregiati, prodotti di un sottosuolo in cui abbondano vene metallifere ricche di carbone e piombo argentifero, ecc. Tutte queste motivazioni, insieme con un patrimonio demografico cronicamente deficitario e la mancanza di una rete fluviale o di un tessuto viario idonei ad alimentare un modesto mercato interno, hanno di fatto rallentato il processo evolutivo, sia culturale che economico, della Sardegna, relegandola in posizione marginale e periferica rispetto a quel crogiuolo di fermenti, di attività politiche, di scambi culturali ed economici che nei secoli XI-XII, ed almeno fino alla metà circa del XIII, trovano la loro massima espressione mediterranea nella penisola italiana²⁰.

È solamente grazie alla presenza di Pisa (soprattutto) e Genova²¹, e (verosimilmente) alla razionalizzazione delle tecniche di coltivazione dei suoli conseguente all'impianto

¹⁹ Buoni libri di ampia sintesi sul ruolo svolto nel periodo medioevale dal mondo musulmano si devono a F. GABRIELI, *Maometto e le grandi conquiste arabe*, Milano, 1967; C. CAHEN, *L'Islamismo*, «Storia Universale Feltrinelli», XIV, trad. it., Torino, 1969. Le dialettiche relazioni tra Europa cristiana ed Islam vengono analizzate in H. PIRENNE, *Maometto e Carlo Magno*, trad. it., Bari, 1973; B. LEWIS, *L'Europa e l'Islam*, trad. it., Roma-Bari, 1999; M. TANGHERONI, *Christian and Moslem Trade and Sea-faring in the Mediterranean*, in *Islam and Europe: Thirteen Centuries of Common History* (atti della conferenza internazionale: Firenze, 8-10 May 1997), a cura di M. SALEM ELSHEIKH, Firenze, 1998, pp. 81-98; A. WHEATCROFT, *Infedeli. 638-2003: il lungo conflitto fra cristianesimo e islam*, trad. it., Roma-Bari, 2004.

²⁰ Sull'economia della Sardegna medioevale non si dispone di un'organica ed autorevole monografia se non quella, piuttosto antiquata, di R. CARTA RASPI, *L'economia della Sardegna medioevale. Scambi e prezzi*, Cagliari, 1939; possediamo però buoni studi che affrontano temi specifici, per i quali si rinvia a C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo. Il commercio internazionale del sale*, Milano, 1965; M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d'Aragona. I. La Sardegna*, Cagliari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sui rapporti italo-iberici, 1981; *La città dell'argento*, Napoli, Liguori, 1985; A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nell'Europa mediterranea*, Olbia, Taphros, 2005.

²¹ La presenza ed il ruolo di Pisa e Genova in Sardegna nei secoli del Basso Medioevo a datare dall'XI rappresentano il motivo conduttore del contributo di F. ARTIZZU, *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari, Chiarella, 1985.

dell'ordine monastico benedettino²² nelle sue diverse articolazioni, che la Sardegna, dopo il fallimento di alcuni tentativi musulmani di conquistarne alcune regioni di alta valenza strategica²³, si inserisce a pieno titolo nel mercato degli scambi mediterranei di ampio respiro, nel contesto dei territori caratterizzati da crescita demografica e conquista di nuove aree da destinare alla produzione agricola, ed in definitiva in quel rinnovamento economico-produttivo e ripresa dei costumi morali e religiosi che a datare dai secoli XI-XII identifica i tratti distintivi della società europea occidentale²⁴. La nostra isola rimane infatti favorevolmente contagiata dalla dinamica economica e culturale di cui sono espressione e portato in terra sarda i mercanti originari di queste due Repubbliche marinare della Penisola (ma pure di altre regioni), la *Terra Manna* per gli isolani del tempo.

Il tutto si traduce inevitabilmente in un adeguamento del diritto sardo alle nuove problematiche che si determinano con la presenza *in loco* di mercanti stranieri, di diversa mentalità e spessore economico-culturale, oltre che di lessico. Le controversie di natura economica che inevitabilmente discendono dal rapporto tra autoctoni e stranieri, l'interpretazione della validità degli atti contrattuali, la garanzia della omogeneità della qualità dei prodotti consegnati con quella prevista negli accordi, la precisa individuazione del diritto e delle magistrature cui attenersi nel giudizio dei forestieri, altre motivazioni ancora, comportano di fatto l'esigenza di codificare le *Consuetudini*, le *Usanze*. Essenziale diventa infatti la disponibilità di un patrimonio di norme non più affidate - come prima - solamente al ricordo, alla memoria di persone anche di autorevole profilo morale, ma di testi statutari scritti, oggettivamente e materialmente consultabili ad ogni occasione. Altrettanto impellente, infine, è il possesso di una legislazione adeguata alle nuove esigenze che provengono da una società in dialettica crescita, di codici idonei a definire,

²² Tra gli studiosi soffermatasi con più impegno sulla tematica si ricordano A. BOSCOLO, *L'abbazia di San Vittore, Pisa e la Sardegna*, Padova, Cedam, 1958; AA.Vv., *Studi sui Vittorini in Sardegna*, a cura di F. ARTIZZU, E. BARATIER, A. BOSCOLO, F.C. CASULA, P. LEO, C. MANCA, G. SORGIA, Padova, Cedam, 1963; G. ZANETTI, *I Vallombrosani in Sardegna*, Sassari, 1968; *I Camaldolesi in Sardegna*, Cagliari, Fossataro, 1974; AA.Vv., *I Cistercensi in Sardegna*, a cura di G. SPIGA, Nuoro, Provincia di Nuoro, 1990.

²³ Si cfr. al riguardo L. PINELLI, *Gli Arabi e la Sardegna*, Cagliari, 1972; A. BOSCOLO, *Gli scavi di Piscina Nuxedda in Sardegna*, in *Studi sulla Sardegna bizantina e giudicale*, Cagliari, Della Torre, 1985, pp. 35-41; M.M. BAZAMA, *Arabi e Sardi nel Medioevo*, Cagliari, 1988.

²⁴ La transizione dalla crisi morale, economica e religiosa dei secoli dell'Alto Medioevo alla rinascita dei costumi ed al rilancio dell'economia e delle istituzioni propri dei secoli XI-XII si legge in J. DHONDT, *L'Alto Medioevo*, «Storia Universale Feltrinelli», X (trad. it., 1970). Per il periodo seguente, caratterizzato da un generale progresso morale, economico e demografico, con la rinascita del commercio e lo sviluppo dell'economia monetaria, si rinvia a R.S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa (secc. V-XIV)*, trad. it., Torino, 1966; J. LE GOFF, *Il Basso Medioevo*, «Storia Universale Feltrinelli», XI (trad. it., 1967); *La civiltà dell'Occidente medievale*, trad. it., Torino, Einaudi, 1981.

interpretare e risolvere senza traumi i problemi inerenti a questa nuova, dinamica ed eterogenea realtà umana ed economica che è ormai diventata la società isolana a datare dai decenni a cavallo dei secoli XII-XIII²⁵.

Nell'adeguamento ed aggiornamento del diritto sardo una influenza determinante assume il diritto comunale che, consolidatosi nella Penisola ed importato dai mercanti, riveste nell'Isola un ruolo fortemente condizionante, soprattutto nella sfera criminale e commerciale. Dopo una serie di passaggi intermedi che vedono nella versione scritta di atti, vendite, permutate, contratti, risoluzione di contenziosi, già una loro intrinseca validità per il solo fatto di essere posti per iscritto, e di cui sono concreto attestato diverse schede dei condaghi²⁶, ne sono conseguenza concreta, tra gli altri, una *Carta de Logu callaritano*²⁷, il

²⁵ Il passaggio dal diritto orale alla versione scritta rappresenta una fase fondamentale nella evoluzione della cultura giuridica medioevale, soprattutto ai fini di una sua ampia divulgazione e conoscenza da parte della società di riferimento. Il fenomeno, che si presenta di carattere generale, limitatamente alla situazione sarda viene affrontato in I. BIROCCHI, *La consuetudine nel diritto agrario sardo*, in *Gli Statuti Sassaresi...*, pp. 335-354; A. CASTELLACCIO, *Il diritto nella Sardegna medioevale: dalle Consuetudini alla forma scritta*, in *La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti* (atti del convegno nazionale: Sassari-Usini, 16-18 marzo 2001), a cura dell'Associazione "Condaghe di S. Pietro in Silki", Sassari, 2002, pp. 127-142; S. DE SANTIS, *Consuetudine e struttura fondiaria in Sardegna tra XII e XIV secolo*, in *La Carta de Logu d'Arborea...*, pp. 239-261. Per quanto concerne il ricorso alle *Consuetudini* nella Penisola rammento le *Consuetudini* di Genova (se ne ha notizia fin dal lontano 958) ed il contributo di C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, «Europa Mediterranea. Quaderni», XI (1988), dove si sviluppa in profondità il tema delle relazioni tra Diritto e *Consuetudini*.

²⁶ Al riguardo si veda quanto meglio precisato in A. CASTELLACCIO, *Il diritto nella Sardegna medioevale...*

²⁷ Ne ha dato notizia per primo E. BESTA, *Il Diritto sardo nel Medioevo*, Torino, 1899, con l'avvertimento che in seguito i Pisani lo chiamarono *Breve regni Callari* (si veda E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, I-II, Palermo, 1908-09, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, p. 156). A differenza di A. SOLMI, *Sulla carta de Logu cagliaritano. Nota*, in AA.Vv., *Studi in onore di Carlo Fadda*, I, Napoli, 1905, pp. 179-197, che lo riteneva un «testo legislativo della età pisana», il Besta ipotizza – correttamente, a mio avviso – che «fosse di iniziativa locale e contenesse essenzialmente il diritto già praticato nella regione per legge o per consuetudine». Sulla problematica si veda anche F. LODDO CANEPA, *Note sulla Carta de Logu cagliaritano e su un giudizio di Corona nel secolo XVI*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari», IV (1932-33), p. 71 ss. Alcuni anni fa il compianto collega e carissimo amico Marco Tangheroni ne ha pubblicato alcuni capitoli; da lui reperiti nel corso di una delle frequenti missioni di ricerca presso l'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, risultano di grande interesse anche se in un'edizione alquanto tardiva [M. TANGHERONI, *Di alcuni ritrovati capitoli della Carta de Logu cagliaritano: prima notizia*, «Archivio Storico Sardo», XXXV (1986), pp. 35-50]. Lo studioso pisano è tornato sull'argomento in *La Carta de Logu del regno giudiciale di Càlari. Prima trascrizione*, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 19 (1994), pp. 29-37; *La Carta de Logu del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto...*, pp. 204-236.

*Breve di Villa di Chiesa*²⁸, gli *Statuti Sassaresi*²⁹, il *Libro Verde*³⁰ della città di Cagliari, un *Breve Gallure* di cui si ha memoria in un tardivo inventario del 1355³¹.

Tutti questi codici evidenziano un'influenza politica, culturale e giuridica di matrice pisana e/o genovese, in specie nel delitto penale, criminale e commerciale³².

²⁸ Esiste un solo esemplare manoscritto, rinvenuto nel secolo XIX da C. BAUDI DI VESME ed edito all'interno del suo *Codex Diplomaticus Ecclesiensis*, «Historiae Patriae Monumenta», tomo XVII, Torino, 1877.

²⁹ A seguito della segnalazione della loro esistenza fatta da G. MANNO, *Storia di Sardegna*, I-IV, Torino, 1825-27, II, p. 366, se ne sono avute diverse edizioni, tra le quali voglio ricordare i contributi di P. TOLA, *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari, 1850, riedito nel suo CDS, X, pp. 309-644; P. SAITTA BRANCA, *Il Comune di Sassari nei secoli XIII-XIV (Studio storico giuridico)*, Roma, 1885; P.E. GUARNERIO, *Gli Statuti della Repubblica Sassarese*, «Archivio Glottologico Italiano», XIII (1892-94), pp. 1-124; V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari dell'anno 1316. Edizione diplomatica, curata col sussidio di nuovi manoscritti, ed illustrata con varianti, annotazioni storiche e filologiche ed appendici*, «Ateneo Veneto», XXVI (1904), vol. II, fasc. 2-3; XXVII (1905), vol. II, fasc. 2-3; XXVIII (1906), vol. I, fasc. 1-2 e vol. II, fasc. 1; XXIX (1907), vol. I, fasc. 2 e vol. II, fasc. 3; XXX (1908), vol. II, fasc. 2 (interrotto al Libro I, cap. 156); *Gli Statuti della Repubblica di Sassari dell'anno 1316. Edizione diplomatica, curata col sussidio di nuovi manoscritti, ed illustrata con varianti, annotazioni storiche e filologiche ed appendici*, «Archivio Storico Sardo», V (1909), pp. 281-328; VI (1910); VII (1911), pp. 241-288; VIII (1912), pp. 1-48 e 199-246; IX (1913), pp. 1-43; G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari, Fossataro, 1969. Tra gli altri, sul testo si soffermano anche G. ZIROLIA, *Estensione territoriale degli Statuti del Comune di Sassari*, «Studi Sassaresi», II (1902), sez. I, fasc. 1, pp. 1-63; E. COSTA, *Gli statuti del comune di Sassari nei secoli XIII e XIV e un errore ottantenne denunziato alla storia sarda*, Sassari, 1904; A. ERA, *Lezioni di Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde* (dispensa universitaria litografata, a.a. 1933-34), Roma, 1934. Alcuni anni or sono sugli Statuti Sassaresi si è tenuto in Sassari un convegno di studi di notevole spessore i cui risultati sono editi in AA.Vv., *Gli Statuti Sassaresi...*

³⁰ Il manoscritto originario, andato smarrito durante i bombardamenti che hanno interessato la città di Cagliari nel corso della seconda guerra mondiale, è fortunatamente edito da R. DI TUCCI, *Il Libro verde della città di Cagliari*, Cagliari, 1925; il titolo prende il nome dal colore della copertina che lo proteggeva.

³¹ Il riferimento al codice gallurese si trova in F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I-III, Firenze, 1854, I, p. XXX; la notizia viene ripresa da E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, II, p. 155.

³² In particolare, è il diritto genovese a condizionare il contenuto dei codici statutari isolani, tematica per la quale è d'obbligo il rinvio a V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli Statuti Sassaresi...*, pp. 213-221; *Gli influssi del diritto genovese sulla "Carta de Logu"*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto...*, pp. 107-115. Verosimilmente il diritto pisano ha meno condizionato il diritto sardo; alcuni brevi cenni sulla problematica si leggono peraltro in A. ERA, *Lezioni...*, pp. 190-192; G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti...*, p. 58.

Questi sono i corpi legislativi sicuramente conosciuti per via documentaria, redatti in un lessico sardo-logudorese od anche latino, pervenuti in versione integra o mutila ed inequivocabilmente in un'edizione che non è quella originaria, andata persa; è indubbio, però, che ogni singola realtà statale isolana, ovvero ogni specifico regno giudicale, ma anche ogni insediamento di un certo peso, disponesse di un proprio codice (chiamato in lingua locale *Carta de Logu*) che prevedeva diritti e doveri delle figure istituzionali così come gli obblighi di chi era sottoposto alla loro giurisdizione³³.

Questo è il contesto originario, il substrato dal quale si dipartono, successivamente, le edizioni scritte, le modifiche, i rimaneggiamenti, le aggiunte particolari che caratterizzano i codici isolani e scandiscono i cambiamenti di assetto politico-istituzionale che intervengono in ogni regno o realtà territoriale isolana a datare dalla metà circa del secolo XIII, adeguandoli al presente e cristallizzandoli in una specifica edizione.

Ad aggiornarli reiteratamente ad intervalli più o meno cadenzati nel tempo, in attuazione di una politica culturale nella quale si riverberavano le caratteristiche più profonde dell'identità di una determinata società o territorio, provvedevano i cosiddetti modulatori o breviaioli³⁴, o *correctores, reformatores, mendatores*. Si trattava di giuristi che si muovevano per tutta la Penisola ed oltre caratterizzando culturalmente il contenuto dei codici con la propria specifica preparazione giuridica; tenevano però nella dovuta considerazione i suggerimenti che provenivano dalle autorità locali e dalla conoscenza delle problematiche del territorio che di volta in volta erano chiamati a regolamentare.

In questa precisa ottica si deve guardare alla situazione che si riscontra in Arborea nella seconda metà del secolo XIV, quando tra il Regno di Arborea ed il Regno di Sar-

³³ Sull'esistenza di molteplici *Carte de Logu*, la cui sopravvivenza è attestata documentariamente anche nel secolo XIV avanzato, si sofferma A. CASTELLACCIO, *Il diritto nella Sardegna medioevale...*, p. 242 ss. e nota 42.

³⁴ A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti Sassaresi...*, p. 415 ss. Notizia di questi correttori degli Statuti si ha anche negli *Statuti Sassaresi*, Libro I, cap. LXXXIV, là dove si legge: *Sa potestate qui est, et pro tempus aet esser, deppiat tres meses inanti dessa essita dessu regimentu suo facher clamar mendatores de breve... Sos quales clamattos sa potestate constringat ad mendare sos breves, si qui in sa essita dessu regimentuu suo sos breves sian tottu mendatos* ("Il podestà di turno deve, tre mesi prima della scadenza del mandato, far chiamare dei breviaioli o correttori di Breve, che deve costringere ad emendare, in modo che alla scadenza del mandato sia al tutto emendato"). In effetti, più che ad un unico Breve si fa riferimento a più Brevi, termine plurale che ritengo riferibile alle diverse copie esistenti del Breve, di cui almeno una in latino ed un'altra in volgare logudorese; d'altra parte, sono gli stessi *Statuti Sassaresi* (Libro I, cap. V) a prevedere che se ne facciano due copie: *Qui duos breves se iscrivan et unu de cussos se vardet* ("Si scrivano due copie del Breve, ed una sia custodita").

degna e Corsica³⁵ divampa una guerra i cui connotati non si possono assolutamente limitare ad uno scontro armato tra Stati e sovrani a vocazione più o meno militarista, espansionista ed imperialista, ma si qualificano indubbiamente di valenza superiore a quella prettamente militare. Più precisamente, lo scontro tra Regno di Arborea e Regno di Sardegna ha il sapore di una guerra che si combatte non solo e non tanto con le armi, ma soprattutto, credo, con altri strumenti ed altre risorse che meglio ne caratterizzano i tratti specifici, quelli identitari, appunto: diritto, arte, cultura, lingua, monetazione.

Come precisa F.C. Casula, questa non è una guerra imperialista, bensì nazionalista³⁶, nel senso che vi si impegnano a fondo, ed a titolo principale, non solo la famiglia reale arborense, ma tutta la società giudicale nel suo complesso, allorché giura in *Corona* la sua partecipazione alla guerra³⁷. È quindi del tutto naturale che nello scontro, destinato a chiudersi con un esito definitivo solamente dopo drammatiche vicissitudini, dalle conseguenze traumatiche per entrambe le parti in lotta, i contendenti facciano ricorso a tutti gli strumenti politici, culturali ed istituzionali in loro possesso, utilizzando qualsiasi risorsa a disposizione.

Di questo particolare carattere assunto dalla guerra sono perfettamente consapevoli gli Arborensi, che non a caso vi si impegnano esprimendo tutte le potenzialità della loro dimensione culturale ed esplicando a pieno le prerogative insite nella propria dignità statale. Nella politica, nei rapporti diplomatici con altre realtà istituzionali, ad es., il Re di Arborea Mariano IV si muove per stipulare accordi di carattere internazionale, tentando perfino (e quasi riesce nell'intento) di farsi infeudare dal pontefice Urbano V il Regno di Sardegna e Corsica al posto del sovrano Pietro il Cerimonioso, I di Sardegna e IV di Aragona, reo di essere diventato insolvente riguardo agli impegni precedentemente

³⁵ Le motivazioni che presiedono all'ideazione del Regno di Sardegna e Corsica da parte del pontefice Bonifacio VIII ed alla sua realizzazione tramite Giacomo II d'Aragona rappresentano un argomento ben conosciuto, per insistervi ulteriormente; al momento ritengo pertanto sufficiente un rinvio a quanto più dettagliatamente enunciato in F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese*, I-II, Sassari, 1990, I, p. 61 ss.

³⁶ Non è dunque un caso che Francesco Cesare Casula intitolò *La Nazione Sarda* il secondo volume del suo studio *La Sardegna aragonese*, al fine di caratterizzare anche nel titolo la situazione conflittuale che a datare dalla seconda metà del secolo XIV si determina tra Regno di Arborea e Regno di Sardegna e Corsica, alla cui guida presiedono esclusivamente elementi di origine o provenienza iberica.

³⁷ La Corona, che prende tale definizione dal modo in cui i partecipanti alla riunione si sedevano intorno a quello che era il personaggio tra loro più rappresentativo, costituisce una originaria istituzione pubblica indigena; la *Corona de Logu* si identifica in una assemblea composta da personaggi (laici ed ecclesiastici) più rappresentativi dello Stato, qualificandosi in questo senso come la più alta espressione giuridica della società giudicale. Per ulteriori precisazioni ed aggiunte su quanto affermato nel testo si rinvia a F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, II, p. 370 ss.

assunti nei confronti della Chiesa³⁸. Agli occhi del pontefice Mariano IV di Arborea si pone quindi, statualmente, allo stesso livello del grande sovrano iberico, mentre è in alcune particolari espressioni che il Regno di Arborea meglio e con più compiutezza evidenzia la sua dimensione culturale, tanto quella fine a se stessa quanto quella che si mette al servizio della politica.

Nella produzione artistica di carattere religioso, ad es., è ascrivibile a questo contesto la costruzione della chiesa parrocchiale di San Pietro di Sanluri³⁹ che, se pure non uguaglia la bellezza del duomo di Oristano o delle chiese parrocchiali di Ottana, Milis, Bonarcado, Ghilarza - ma non si dimentichi che durante la guerra le risorse umane e materiali di norma vanno necessariamente destinate alle attività belliche, piuttosto che impegnate per altre finalità -, si qualifica come un originale esempio di architettura indigena, scevra di influenze o contaminazioni provenienti dalla *Terra Manna*.

Un significato particolare assume poi la chiesa di San Gavino martire a San Gavino Monreale, dove, sfuggiti alla distruttiva vendetta aragonese posta in essere alla fine della guerra, si ritrovano le immagini plastiche di Mariano IV, Ugone III, Eleonora e Brancaleone Doria⁴⁰. Non sappiamo se questa chiesa fosse a quei tempi la sola a presentare le immagini plastiche della famiglia reale arborense, certo è che al momento è l'unica sopravvissuta a farcela conoscere in quella che era la sua fisionomia, a mostrarcela nella conformazione fisica e negli attributi regali con cui era conosciuta, seguita e rispettata dalla società arborense.

Per una di quelle fortunate coincidenze che di tanto in tanto premiano gli sconfitti onorandoli di un ricordo che ne attesta una dimensione politica ormai scomparsa, travolta dalla dialettica alternanza delle vicende umane, ora positive ora negative, i bassorilievi della famiglia regale arborense non solo ci sono pervenuti sfuggendo agli esiti della *damnatio memoriae* dai vincitori decretata nei confronti dei vinti al fine di cancellarne ogni

³⁸ F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, II, p. 371 ss.

³⁹ Sanluri, solo di recente conquistata militarmente dal Regno di Arborea per sottrazione territoriale al Regno di Sardegna e Corsica dopo averne costituito a lungo il perno difensivo chiamato a fronteggiare l'avamposto arborense di San Gavino, viene non caso abbellita di questo edificio religioso, che deve origine - credo - a motivazioni di ordine politico, ovvero all'intento di caratterizzare con un manufatto di cultura arborense l'insediamento di nuova conquista, più che rispondere a carenze di spazi destinati ad attività religiose. Notizie sulla costruzione dell'edificio religioso si leggono in AA.VV., *Sanluri terra 'e lori*, Cagliari, 1965. Al riguardo, scrive F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, II, p. 358: «Qualche decennio dopo (il 1347: n.d.a.), padrone di quasi tutta la Sardegna, il sovrano di Arborea intraprendeva la costruzione... della parrocchiale di San Pietro di Sanluri,... tipico esempio di architettura religiosa tutta autoctona, senza matrici o influssi continentali».

⁴⁰ L'interessante rinvenimento, di importanza fondamentale per la precisazione delle caratteristiche istituzionali dei regni giudicali, si deve a F.C. CASULA, *La scoperta dei busti in pietra dei re o giudici d'Arborea: Mariano IV, Ugone III, Eleonora con Brancaleone Doria*, Pisa, ETS, 1984.

traccia che in qualsiasi modo potesse ricordare un'entità statale ormai scomparsa, ma è quanto meno singolare che si trovino in una chiesa che porta il nome di uno dei santi indigeni più conosciuti e venerati (san Gavino), per di più in un paese (San Gavino) di confine tra Stati, località che emblematicamente rappresenta l'estremo presidio arborense contro l'antistante roccaforte catalano-aragonese di Sanluri.

Ma forse il pensiero corre sulle ali della fantasia e va ben al di là della realtà, così che non si può affatto escludere che queste coincidenze non siano fortuite, che non siano in definitiva da intendersi come tali, ma corrispondano ad una cosciente, deliberata e programmata attuazione di scelte politiche, prese per caratterizzare il proprio progetto nei confronti di quello del nemico. Tra queste, credo possa e debba rientrare a pieno titolo la riorganizzazione dell'ospedale di Settefonti (attualmente in Comune di S. Lussurgiu), avviata nel 1362⁴¹.

La cultura dei regni giudicali si esplica a pieno anche nella musica; ad esempio, una delle sue migliori manifestazioni si ritrova nel manoscritto del monastero di Santa Chiara di Oristano che, redatto - sembra - tra il 1353 ed il 1376, contiene lo spartito musicale che accompagnava le fasi della vestizione delle monache⁴².

Altro settore di indubbio rilievo nel quale la statualità arborense esprime le sue prerogative è la monetazione: si attribuisce infatti a Mariano IV ed al figlio Ugone l'avvio, a datare dagli anni '60, di una emissione monetaria che certo casuale non è, in quanto appare in sintonia con una decisione di politica economica attuata esclusivamente al fine di venire incontro alle necessità degli usi correnti interni⁴³. Per gli scambi internazionali nel Regno di Arborea si faceva infatti ricorso al fiorino d'oro di Firenze che, a disposizione della famiglia reale arborense anche in notevoli quantità, compare in alcuni documenti d'epoca⁴⁴ dai quali si evidenzia una consistente disponibilità finanziaria dello Stato

⁴¹ F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, I, Note al Capitolo V, p. 347.

⁴² Rinvenuto da Gianpaolo Mele nel 1983, è da lui edito in G.P. MELE, *Un manoscritto arborense inedito del Trecento. Il codice 1bR del monastero di Santa Chiara di Oristano*, Oristano, 1985; F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, I, p. 262.

⁴³ A. CASTELLACCIO, M. SOLLAI, *Monete e monetazione giudicale: la scoperta dei denari d'Arborea*, Sassari, 2 D. Editrice Mediterranea, 1986. Ritorna sulla problematica, con ulteriori riflessioni ed aggiunte documentarie, A. CASTELLACCIO, *La monetazione arborense*, in *Economia e moneta...*, pp. 281-94; *La monetazione arborense*, in *Oristano e il suo territorio dalle origini alla IV Provincia* (atti del convegno di studi: Oristano, 20-24 ottobre 2004), in corso di stampa.

⁴⁴ Ad es., F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, I, p. 265, scrive che nel 1353 il catalano Pietro de Barconys afferma che Mariano IV di Arborea avrebbe rifiutato di vendergli dei cereali con la motivazione di esserne impossibilitato poiché nei depositi gli si era guastato del grano per un valore di 10.000 fiorini d'oro. Sempre in questo contributo si legge (I, p. 299) che nel 1366, ormai in guerra aperta col Regno di Sardegna e Corsica, Mariano IV presta alla Repubblica Comunale di Pisa 16.000 fiorini d'oro di Firenze, ricevendone in pegno, come garanzia, il possesso delle curatorie di Gippi e Trexenta.

isolano, di indubbio valore assoluto anche in ambito mediterraneo. È la testimonianza di un apparato produttivo solido e di una struttura sociale articolata, sinergicamente impegnata nelle attività economiche di base ed in quelle mercantili.

Queste monete minute di bassa lega e non eccelsa valenza estetica, dovute all'intento di realizzare con tempestività il progetto politico da cui muovevano, sono battute in tempi diversi e con valori differenti che ne lasciano ipotizzare distinte emissioni; ne conosciamo infatti almeno quattro tipi, legati tra loro in un unico sistema ponderale che vede l'origine in Arborea, verosimilmente dietro influenza pisana, non certo aragonese, dato che nei territori iberici della Corona d'Aragona il sistema ponderale è basato su una unità di peso (il marco di Barcellona) di valore differente (è leggermente superiore) da quella tipicamente arborese (il marco *sardesch*)⁴⁵.

Rispondono al preciso compito di sostituire la monetazione sardo-aragonese, di uso corrente nel Regno d'Arborea negli anni precedenti, nel periodo di buona armonia e proficua relazione tra i due confinanti regni isolani; poco importa se abbiano un modesto pregio artistico o siano costituiti da una lega povera, di basso tenore argenteo: la loro presenza si deve ad una precisa funzione politica, all'intento di non dipendere più, come prima, dall'esterno per la moneta di uso corrente, utile per supportare ed alimentare il mercato interne, le spese quotidiane. Di più, riflettono la precisa intenzione di eliminare dalla circolazione interna una moneta, il denaro alfonsino⁴⁶, ormai diventata l'espressione concreta, tangibile, di uno Stato, il Regno di Sardegna e Corsica, col quale gli Arborensi si trovano da tempo impegnati in una guerra aperta, cruenta, dagli esiti indecifrabili, inquietanti ma sicuramente traumatici per entrambi i contendenti⁴⁷.

Che la nuova emissione monetaria trovi motivo d'essere proprio in un progetto politico, e che in questo senso abbia inaugurato un indirizzo di politica monetaria e finanziaria finalizzato ad accompagnare e valorizzare l'immagine dello Stato di cui è

⁴⁵ Della differenza di peso tra i sistemi ponderali isolano e catalano-aragonese si ha notizia in Archivo de la Corona de Aragón, Sez. *Real Patrimonio*, fondo *Maestre Racional*, Reg. n. 2.059, f. 16 v. ss, ripreso in A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta...*, p. 185 e nota 150.

⁴⁶ Sulla monetazione di conio sardo-aragonese, emessa volutamente per commemorare la conquista del Regno di Sardegna e Corsica, ci si sofferma diffusamente in A. CASTELLACCIO, *La zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione della Sardegna*, in *Aspetti di storia italo-catalana*, Cagliari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sui rapporti italo-iberici, 1983, pp. 11-72; *Economia e moneta...*, pp. 135-250.

⁴⁷ Le conseguenze di questo scontro feroce, deleterio per entrambi i contendenti, se è vero che portano alla crisi del regno giudiciale di Arborea (argomento per il quale si rinvia a F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, I, p. 549 ss.) ma anche all'estinzione della famiglia reale aragonese (1410) ed alla crisi della Banca catalana (tra il 1391 ed il 1395), con ripercussioni violente sulla stessa economia catalana, si leggono in C. CARRERE, *Barcelone centre économique à l'époque des difficultés*, I-II, Paris, 1967; J.E. RUIZ DOMENEC, *La crisi economica de la Corona de Aragón al final del siglo XIV: realidad o ficción historiográfica?*, Barcelona, 1980.

espressione, ovviamente percorribile anche per il futuro, è poi avvalorato (nei primi decenni del secolo XV) dalla successiva monetazione che vede origine nell'attività politica di Guglielmo III, ultimo sovrano di Arborea e visconte di Narbona⁴⁸. Questi, in un momento altrettanto decisivo della guerra tra Regno di Arborea e Regno di Sardegna e Corsica, a dimostrazione della statualità del suo regno, di cui la politica monetaria si presenta come un indubbio attestato di primario rilievo e significato, riprende infatti, non a caso, la coniazione di monete arborensi che, rispetto alle emissioni precedenti, risultano di evidente qualità superiore, sia per il titolo che per l'aspetto esteriore, con la grafica che vi è rappresentata.

Né va sottovalutata, ai fini della definizione complessiva della statualità arborensi, l'organizzazione della cancelleria statale⁴⁹ che, strutturata su un organico che prevede un cancelliere (di norma l'arcivescovo di Arborea od uno dei vescovi delle diocesi suffraganee), un vicecancelliere (in genere un laico esperto di diritto penale, disciplina sostanzialmente sconosciuta agli ecclesiastici), un ufficio di *scribani* (a capo vi era un *majore*) e di amanuensi, ci appare itinerante. In effetti, ha il compito di seguire il sovrano nei suoi spostamenti, di mettere in pratica le sue decisioni con una tempestività ed efficacia sconosciuta a molte delle cancellerie medioevali.

Credo peraltro che il settore nel quale meglio si esplica la statualità arborensi come autentica espressione di cultura indigena opposta a quella di matrice catalano-aragonesa vigente ed applicata nel Regno di Sardegna e Corsica sia il diritto. I sovrani arborensi Mariano IV, Ugone III ed Eleonora, che interpretano il ruolo di attori principali della guerra sardo-arborensi, ci appaiono infatti intimamente coscienti del carattere nazionale rivestito dalla guerra intrapresa contro lo Stato confinante, di questo tono particolare che gli avvenimenti hanno ormai assunto; in quest'ottica ben comprendono come il conflitto che si combatte non sia la conseguenza di una rivalità tra sovrani di regni confinanti, ma sia uno scontro "storico", e vada quindi combattuto non con le sole armi da guerra, ma con tutte le potenzialità di cui si dispone, utilizzando nel conflitto ogni recondita energia politica, morale, spirituale, culturale, artistica, finanziaria. Si tratta, a ben vedere, di risorse che si qualificano come strumenti, prerogative, caratteristiche, specificità che rivestono un valore ben più consistente di quello esclusivamente militare, e dunque da utilizzare e mettere in campo in uno scontro che si preannuncia definitivo, totale.

In quest'ottica appare ben difficile considerare alla stregua di una semplice e banale coincidenza il fatto che la cultura giuridica arborensi si esprima al suo massimo livello,

⁴⁸ V. DESSI, *Nella zecca di Sassari – Monete di Guglielmo III Visconte di Narbona e Giudice di Arborea*, in *Gli scritti di numismatica*, ed. 1970, Sassari, pp. 7-37; A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta...*, p. 290 ss.

⁴⁹ La tematica viene affrontata in F.C. CASULA, *Breve storia della scrittura in Sardegna*, Cagliari, Edes, 1978, p. 68 ss.

raggiungendo per certi suoi contenuti toni di assoluto valore culturale⁵⁰, a datare dalla seconda metà del secolo XIV, allorchè la guerra assume un carattere decisamente nazionalista. Risultano infatti editi approssimativamente in questo periodo una serie di codici che regolamentano la vita sociale in diversi territori isolani, salvaguardandone le attività economiche e la stessa figura dei regnanti isolani, quali *Il codice rurale di Mariano IV*⁵¹ e le *Ordinanze* di Ugone III⁵², oltre alla (ri)edizione della *Carta de Logu d'Arborea*.

Il *codice* regola i rapporti tra agricoltura e pastorizia nei territori giudicali ed extra-giudicali e, per quanto la data di emanazione non sia meglio precisata, sono portato a credere, tanto per il contenuto quanto per il fatto che Mariano chiami il Logudoro come *terra nostra*, che si debba collocare dopo il 1364, anno in cui inizia la vera offensiva militare arborense, con la conquista di gran parte del territorio logudorese. Più verosimilmente, anche sulla scorta delle affermazioni di F.C. Casula⁵³, che precisa come nel decennio tra il 1355 ed il 1365 fosse attiva in Oristano una schiera di giuristi sardi (formati con tutta probabilità alla scuola di Bologna) impegnata nella (ri)definizione

⁵⁰ In particolare, mi riferisco alla figura femminile, alla quale nella *Carta de Logu* vengono dedicati diversi capitoli (in particolare, i capp. XXI-XXII), che ne attestano l'importanza rivestita nella società giudicale ed il ruolo fondamentale che le si riconosceva, proteggendola da prevaricazioni e violenze proprie dell'elemento maschile.

⁵¹ B. FOIS, *Sul "codice rurale" di Mariano IV d'Arborea*, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 8 (1983), pp. 41-69. Di grande rilievo è quanto scrive al riguardo F.C. CASULA, *La "Carta de Logu"...*, pp. 272-73, che mi piace ricordare integralmente per le conferme che porta alla tesi in precedenza esposta dal sottoscritto sulle *Carte de Logu* emanate e vigenti nei diversi regni giudicali: «Il Codice rurale di Mariano IV... è senza dubbio precedente all'edizione della sezione civile e penale della *Carta de Logu* dei gruppi "A", Ms., "B" (redatta, secondo noi, fra il 1355 circa e il 1369)... Contuttociò, nel *Codice rurale* compaiono due rimandi (capp. CXXXV e CXLI) alla sezione civile e penale della *Carta de Logu* che non dovrebbero esistere se questa non fosse stata ancora pubblicata. Sicchè, unica spiegazione possibile è quella d'ammettere che al tempo del *Codice rurale* di Mariano IV, intorno al 1353-55, esisteva già un'edizione della sezione civile e penale della *Carta de Logu* fatta, evidentemente, dai suoi predecessori e forse da lui solamente aggiornata e modernizzata... D'altronde, abbiamo i resti di un'antica *Carta de Logu* calaritano anteriore, nella sostanza, al 1258, per cui non è improbabile che anche in Arborea la legislazione fosse scritta fin dai tempi più antichi, e che circolasse in forma di Codice da prima del Trecento». Sulla legislazione arborense di grande rilievo appaiono anche i non più recenti contributi di E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano, 1964.

⁵² Emanate per Sassari da Ugone III di Arborea allorchè entra in possesso della cittadina turritana per sottrazione militare agli Aragonesi, sono edite da E. BESTA, *Di alcune leggi e ordinanze di Ugone IV d'Arborea*, Sassari, 1904, p. 5 ss. Tornando sull'argomento appena l'anno successivo, il Besta le pubblica in versione pressochè integrale nella sua Prefazione ad una edizione della *Carta de Logu* [E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, «Studi Saresi», III (1905), pp. 3-67], dove le *Additiones* occupano i capitoli nn. 57-79.

⁵³ F.C. CASULA, *Breve storia della scrittura in Sardegna...*, pp. 59-60, offre un nutrito elenco di giuristi presenti ed attivi nel Regno di Arborea. Le affermazioni dal sottoscritto esposte nel testo vengono riprese da F.C. CASULA, *La Storia di Sardegna...*, lemma 352, p. 351.

della legislazione statale arborense, ne collocherei la nascita intorno alla fine degli anni '60. È questo il periodo in cui la conquista arborense di Sassari⁵⁴ mette a disposizione dei giuristi arborensi non solo la cultura e la maturità giuridica propria degli *Statuti Sassaresi*, ma soprattutto l'esperienza concreta che grazie alla duratura applicazione degli *Statuti* i Sassaresi hanno maturato nella sfera della difficile realtà delle campagne, in quel mondo delle dialettiche e controverse relazioni tra agricoltura e pastorizia che, si sa, riveste un notevole interesse anche per la società e l'economia arborensi.

La loro acquisizione nella veste materiale li mette nelle condizioni di scegliere opportunamente tra le differenti linee di politica economica da perseguire, che non si cristallizzano e sclerotizzano in una conformazione teorica ed assolutamente estranea alla realtà, ma debbono adattarsi ai tempi, dimostrando di essere in grado di adeguarsi alle esigenze progressivamente emergenti da una società in continua evoluzione. La maggior attenzione data all'agricoltura nei confronti della pastorizia, quale traspare dagli *Statuti Sassaresi*, è infatti propria dei tempi nei quali sulla guerra prevale la pace oppure è concreta una decisa superiorità militare sul nemico, quando le operazioni militari si conducono nel territorio di quest'ultimo; e tale condizione – non vi sono dubbi – si presenta per i Sardo-Arborensi approssimativamente in questo periodo, allorché la presenza catalano-aragonesa in Sardegna si riduce a pochi anche se insuperabili baluardi. Agricoltura e pastorizia rappresentano del resto delle attività fondamentali nell'economia sarda, ed il loro storico alternarsi appare in dipendenza di situazioni politiche differenti: correlata con condizioni di pace e tranquillità politica è l'agricoltura, il cui lungo ciclo produttivo, caratterizzato dalla raccolta dei frutti in un breve arco di tempo, non può essere esposto al rischio di incendi o possibili devastazioni da parte dei nemici. Meglio adatta alle situazioni politiche incerte appare la pastorizia, la cui resa (carni, formaggi, latte e derivati) consiste in un ciclo produttivo continuo, oltre al fatto che nel caso di incursioni nemiche le risorse disponibili (come tali si deve intendere il patrimonio zootecnico) possono venire opportunamente allontanate dalle aree a rischio e condotte al riparo od occultate in ambiti sicuri, con una tecnica che purtroppo di recente è stata adattata al sequestro di persona⁵⁵.

Le *Ordinanze* di Ugone III, che riguardano sostanzialmente tematiche di carattere sociale, economico ed amministrativo, vengono emanate appositamente per il buon governo della città di Sassari, vuoi per integrare eventuali vuoti legislativi evidenziatisi nell'evoluzione politica e culturale della cittadina turritana a datare dall'arrivo dominante dei Catalano-Aragonesi, vuoi anche per correggerne e limitarne le influenze od i con-

⁵⁴ Sassari viene conquistata alla fine degli anni '60, secondo quanto si legge in F.C. CASULA, *La Sardegna aragonese...*, II, p. 380.

⁵⁵ Cfr. al riguardo A. CASTELLACCIO, *Aspetti socio-economico-giuridici dell'agricoltura e della pastorizia in Sassari (1341-43)*, in *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, pp. 11-26.

dizionamenti che nel frattempo vi sono stati imposti dalla normativa di importazione, di matrice culturale catalano-aragonese. Le disposizioni di Ugone risentono, pertanto, inevitabilmente, dell'influenza e dei condizionamenti esercitativi dagli *Statuti Sassaresi*, e non è dunque un caso che le troviamo in appendice ad una edizione degli stessi⁵⁶.

La *Carta de Logu d'Arborea* (codice di leggi di diritto penale e civile emanato per i territori governati dai sovrani arborensi cui a datare dal 1421 gli Aragonesi riconoscono valore di legge per tutta la popolazione sarda del mondo rurale⁵⁷), riedita (sembra) nel 1392, quando ormai si è consolidato nella coscienza giuridica arborense l'influsso culturale degli *Statuti Sassaresi*, risente di questo aspetto, soprattutto nei capitoli che riguardano i prezzi di tutta una serie di utensili, di certe prestazioni artigianali, del commercio del grano e del vino⁵⁸. Forte vi è anche, e non a caso, il retaggio del diritto romano, che fa da sostanziale sfondo conduttore al Codice arborense⁵⁹.

Il merito della (ri)edizione della *Carta de Logu*, generalmente ma a torto riconosciuto ad Eleonora, deve essere ricondotto al padre Mariano IV⁶⁰, come precisa la stessa giudicessa nel proemio dell'opera, laddove afferma che motivo conduttore della *Carta* è stata l'esigenza di rinnovare, a distanza di 16 anni, la produzione giuridica *sa quali cun grandissimu provvedimento fudi fatta peri sa bona memoria de juyghi Mariani padri nostru*⁶¹. Altrettanto significativo è che, contrariamente alla prassi, il testo dei codici

⁵⁶ L'editore, dunque, ne aveva ben compreso lo spirito che sottostava all'emanazione, riunendole intenzionalmente in veste unitaria al fine di dare continuità storica agli *Statuti Sassaresi*, da tempo cristallizzatisi in un'edizione che indubbiamente necessitava di aggiornamenti ed adeguamenti alla situazione reale. I Catalano-Aragonesi del Regno di Sardegna e Corsica non avevano certo intenzione alcuna di dare attualità al codice sassarese, limitandosi ad estenderne la validità ad altri insediamenti isolani, e comunque senza addivenire ad una sua revisione.

⁵⁷ M.M. COSTA PARETAS, *Intorno all'estensione della "Carta de Logu" ai territori feudali del Regno di Sardegna*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto...*, pp. 377-84.

⁵⁸ La validità della *Carta de Logu* arborense nel panorama legislativo isolano viene illustrata, in un'ampia disamina critica di profondo spessore culturale ed intellettuale, da J. LALINDE ABADIA, *La "Carta de Logu" nella civiltà giuridica della Sardegna medioevale*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto...*, pp. 13-49.

⁵⁹ F. SINI, *Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Torino, 1997; *Influssi del diritto romano sulla "Carta de Logu" di Arborea*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto...*, pp. 50-96.

⁶⁰ Indubbiamente Mariano IV, a sua volta, aveva aggiornato (più volte) un precedente (e sconosciuto) codice statutario di antica origine, databile ai primissimi decenni del secolo XIII, allorché nei diversi regni giudicali si procede al passaggio dal diritto tramandato per via orale alla loro divulgazione in forma scritta. Comparando i diversi codici manoscritti della *Carta de Logu* in nostro possesso, F.C. CASULA, *La "Carta de Logu"...*, p. 243, ritiene che «Mariano IV abbia emanato tre volte la sua Carta de Logu (nel 1355-62; nel 1362-63; nel 1363-69)».

⁶¹ In Italiano: «che con grandissimo provvedimento venne fatta dal defunto giudice Mariano nostro padre».

statutari arborensi sia scritto in volgare sardo, non in latino, lingua colta e come tale ufficialmente utilizzata nel diritto. Certamente questa particolarità non è casuale, ma rientra - ipotizzo - in un preordinato disegno, in una precisa e programmata volontà di caratterizzare la propria politica in tutti gli aspetti o manifestazioni in cui può estrinsecarsi: un diritto sardo scritto dunque in un lessico sardo (nella presente circostanza il volgare logudorese con evidenti influenze lessicali del Campidanese⁶²) come espressione di valori differenti e comunque contrastanti con quelli del diritto catalano-aragonese, visti come manifestazione culturale di un “naturale” nemico.

Per tutta la seconda metà del secolo XIV si assiste dunque ad una ripetuta rielaborazione, ad un continuo aggiornamento del diritto statutale arborense, che si presenta come una felice sintesi tra la cultura giuridica arborense, modellata sull'esempio delle *Consuetudini*, delle *Tradizioni*, delle *Usanze*, e la maturità culturale, la praticità, la razionalità, la sinteticità, la capacità di individuare l'intrinseca realtà delle problematiche affrontate proprie degli *Statuti Sassaresi*, che servono sicuramente da esempio e modello nel tracciare e definire il nuovo corso del diritto arborense; lo si nota tanto nelle parti concernenti l'agricoltura quanto in quelle dedicate alla donna ed al diritto criminale, largamente sconosciuto al diritto indigeno e verosimilmente importato da giuristi di provenienza dalla *Terra Manna* e di formazione culturale comunale.

Se poi ricordiamo che gli *Statuti* sono una positiva commistione di elementi del diritto indigeno e del diritto comunale di impronta pisana e genovese, ascrivibili all'influenza culturale che dapprima Pisa e poi Genova vi hanno direttamente esercitato e che si rintracciano nelle edizioni che ne sono state fatte rispettivamente al momento in cui la cittadina turritana ricade nell'orbita politica della Repubblica comunale pisana⁶³ e di quella genovese⁶⁴, si può comprendere come il diritto arborense della seconda metà del secolo XIV rappresenti per questo aspetto una felice sintesi tra i caratteri più evoluti

⁶² Le caratteristiche lessicali della *Carta de Logu* arborense vengono precisate in A. SANNA, *Il carattere popolare della lingua della Carta de Logu*, in AA.Vv., *Il mondo della Carta de Logu...*, pp. 49-70.

⁶³ Non disponiamo purtroppo di un'edizione degli *Statuti Sassaresi* datata agli anni in cui la Repubblica Comunale di Sassari ricadeva sotto il controllo politico di Pisa (1272-94); da quanto emerge da una successiva edizione datata al 1316, allorché Sassari era legata da uno stretto vincolo di collaborazione con Genova (risaliva al 1294), si evincono però alcuni particolari la cui origine va indubabilmente ascritta ad una precedente edizione degli *Statuti*. Si ritrovano in particolare là dove si fa riferimento al divieto di ospitare i Pisani in Sassari (*Statuti Sassaresi*, Libro I, cap. XIV), naturale ritorsione ad un precedente (sconosciuto) capitolo in cui si impediva ai Genovesi di essere accolti in Sassari, e nel capitolo relativo alla lega dell'argento, dove ci si riferisce al titolo della moneta argentea pisana, l'aquilino, non a quello della divisa genovese (il genovino): *Neunu arghentariu... fathat lavoru alunu de arghentu, si non de ligua de aquilinos X grossos su minus* (“Nessun argentiere presuma di lavorare argento di lega inferiore a dieci aquilini grossi”: *Statuti Sassaresi*, Libro III, cap. XXXVII).

⁶⁴ Vedi *antea*, nota n. 32.

del diritto sardo consuetudinario ed i contenuti più significativi del diritto comunale di importazione continentale. È del resto innegabile che culturalmente e politicamente Pisa e Genova fossero all'avanguardia tra le diverse realtà del panorama istituzionale italiano ed anche europeo del secolo XIII, prima metà del XIV.

In buona sostanza, si deve riconoscere a Mariano IV, Ugone III ed Eleonora il merito di aver saputo intendere a pieno il senso del ruolo istituzionale ricoperto e di essersi comportati di conseguenza, dimostrando nei fatti la consapevolezza di rappresentare in chiave anti-catalana la Sardegna e i Sardi non solo nell'ambito strettamente militare ma soprattutto in quello, di ben più consistente significato, politico-culturale ed istituzionale e dunque, in definitiva, nazionale.

È questo il preciso significato da riconoscere al loro progetto politico, da intendersi come recupero ed espressione di identità culturale, come contrapposizione di una nazione sarda ad una nazione catalano-aragonese, e dunque come scontro di valori tra culture e nazioni differenti.

L'esposizione delle vicende arborensi quale si è ora fatta si discosta dall'ottica di lettura tradizionale della gran parte degli studiosi, ed è dunque non facile da accogliere ed assimilare per chi a lungo ha metabolizzato visioni ed interpretazioni differenti della storia dei regni giudicali; se però il dovere dello storico consiste nel non adagiarsi supinamente su "verità" che tali sono solo apparentemente per il semplice fatto di essere state esposte da precedenti, sia pur autorevoli, studiosi, ma di rimettere tutto in discussione e verificare costantemente i dati di cui si ha disponibilità, come di confrontarsi con le riflessioni che giungono da chi pensa in maniera differente dalla propria, credo che questo contributo possa rivelarsi utile per ridare alla Storia della Sardegna la dignità che merita in quanto storia di una regione che si identifica nelle radici dell'attuale Repubblica Italiana e di cui forse con eccessiva disinvoltura e superficialità è stata "privata" da una gran parte degli storici contemporanei⁶⁵.

⁶⁵ Nell'accenno alle differenti modalità di ricostruzione della storia mi riferisco alla dottrina della statualità, costantemente elaborata ed applicata con riscontri corretti da F.C. CASULA, *La terza via della storia*, Pisa, ETS, 1997.